



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 28 del 03/10/2017

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.24 DEL D.LEGS. 19/08/2016 N. 175.

L'anno 2017, addì **tre** del mese di **Ottobre** alle ore 20,00 , nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il **Consiglio Comunale**.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MUSATTI PAOLO	Sindaco	SI
BUFFOLI UGO	Consigliere	SI
GITTI IVAN	Consigliere	NO
MANESSI JACOPO	Consigliere	SI
GAVAZZI SERGIO	Consigliere	SI
FERRARI CLAUDIO	Consigliere	SI
GAIA EMANUELA	Consigliere	SI
FRANCHI ELENA	Consigliere	SI
RIZZINI MICHELE	Consigliere	SI
CHIARI ELISA	Consigliere	SI
BELLERI MASSIMO	Consigliere	SI
BOLDI LAURA	Consigliere	NO
FORELLI CRISTINA	Consigliere	NO

Presenti: 10 Assenti: 3

Partecipa alla riunione l'assessore esterno MUSATI MARCO

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Laura Cortesi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Paolo Musatti**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.24 DEL D.LEGS. 19/08/2016 N. 175.

Il Sindaco informa che il presente piano ribadisce quanto già deliberato nel 2015 ,cioè la dismissione delle quote della Società “ Sviluppo Turistico del lago d’Iseo” ed il mantenimento delle restanti società , compresa la Tutela Ambientale del Sebino Bresciano srl , in quanto allo stato attuale la dismissione è impossibile essendo la stessa proprietaria delle reti riguardanti i ciclo integrato delle acque , reti che non possono essere vendute ai privati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi dell’art. 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che in ottemperanza a quanto disposto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere, entro il 30 settembre 2017, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

Dato atto che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Sarezzo in enti di tipo societario alla data di entrata in vigore del TUSP, nonché la disanima di dette partecipazioni alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla Relazione Illustrativa della Revisione Straordinaria delle partecipazioni del Comune di Sarezzo (*allegato "A"*) alla presente

deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto altresì il documento “Linee guida per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali” (*allegato “B”*), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti – sezione delle Autonomie;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera, perseguendo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Atteso che dagli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Illustrativa di cui all'allegato “A”, si evince che non ricorre alcuna delle condizioni di legge per procedere all'alienazione, razionalizzazione, fusione, soppressione o messa in liquidazione delle partecipazioni societarie dell'Ente;

Dato atto che le partecipazioni detenute dal comune di Sarezzo sono considerate di sicuro interesse e ritenuto strategico il loro mantenimento, in quanto consentono all'Ente di gestire in modo più efficiente i servizi pubblici di interesse generale e risultano indispensabili per perseguire al meglio le attività istituzionali dell'Ente;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 17 del 22 aprile 2015, provvedimento del quale il presente atto di revisione costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del TUSP;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3., D. Lgs. n. 267/2000 contenuto nel verbale n 53 del 22 settembre 2017 prot. n. 21049/2017 (*allegato “C”*);

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 5 ottobre 2017;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell' art. 49, D.Lgs. n. 267/2000,

Con voi favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monticelli Brusati alla data del 23 settembre 2016, contenuta nella *“Relazione Illustrativa della Revisione Straordinaria delle partecipazioni del Comune di Sarezzo”* (allegato “A”) e nelle *“Linee guida per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali”* (allegato “B”), allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. di considerare strategico il mantenimento delle partecipazioni detenute dal comune di Monticelli Brusati, considerate di sicuro interesse in quanto consentono all’Ente di gestire in modo più efficiente i servizi pubblici di interesse generale e risultano indispensabili per perseguire al meglio le attività istituzionali dell’Ente;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.24 DEL D.LEGS. 19/08/2016 N. 175.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Monticelli Brusati, li 28/09/2017

Il Responsabile Area Amministrativa

F.to Laura Cortesi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Monticelli Brusati, li 28/09/2017

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Elena Inselvini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dott. Paolo Musatti

Il Segretario Comunale
F.to Laura Cortesi


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 09/10/2017, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune.

Il Segretario Comunale
Laura Cortesi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Monticelli Brusati, 16/10/2017

Il Funzionario Incaricato
Franca Buffoli





COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
Provincia di Brescia

Allegato A

***REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA***

(Art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificato con D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
N° 28 DEL 03/10/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature in blue ink]

1. IL QUADRO NORMATIVO

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica" (di seguito TUSP), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100. La revisione straordinaria si aggiunge alla "*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", di cui all'art. 20 del TUSP, che gli enti devono effettuare annualmente con decorrenza 2018, corredata da apposita relazione tecnica, , con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Per gli enti locali, come per gli altri enti di cui all'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014, il provvedimento di revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della citata legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto), individuando quelle che dovranno eventualmente essere cedute. La ricognizione deve essere effettuata anche nel caso in cui l'Ente non abbia partecipazioni, dando atto del suo esito negativo.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni, come disposto dal comma 1 dell'art. 20 del TUSP.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- tempestivamente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "*monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società*", prevista dall'articolo 15 del TUSP e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

Una volta assunto il provvedimento di revisione straordinaria, le eventuali alienazioni delle partecipazioni dovranno avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione", come disposto dal comma 4 dell'art. 24.

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Emergono quindi per le amministrazioni pubbliche importanti obblighi e adempimenti per mettere a punto idonei strumenti di controllo. I Comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione societaria, ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente. Si ricorda infatti che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità erariale a carico dei pubblici amministratori.

Secondo il comma 1 dell'art. 24 del TUSP, le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette che:

- non sono riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del medesimo testo unico;
- non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del testo unico;
- ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del testo unico.

Più specificatamente, l'art. 4 del TUSP, stabilisce che le amministrazioni non possano detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le categorie previste dall'articolo 4, che consentono invece alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. lgs. 50/2016 (codice degli appalti);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato, in base alle disposizioni del Codice degli appalti;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (*comma 3*);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (*comma 6*);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (*comma 7*);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (*comma 8*);
- che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (*comma 9-bis*).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre all'appartenenza alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TUSP;
- evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TUSP: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

Con il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono verificare se vi sono società che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TUSP come novellato dal decreto n. 100/2017, procedendo alla loro alienazione o al loro riassetto. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art 4;
- delle partecipazioni in società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione di euro, si applicherà dal 2020 con riferimento al triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il limite del fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito che vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL 2015

Il provvedimento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015, come disposto dall’articolo 24 comma 2 del TUSP.

I commi 611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l’applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TUSP, che ne ha ampliato il numero. Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l’eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 20 aprile 2014.

Il Piano 2015 è stato trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia in data 07 maggio 2015. In data 13 gennaio 2017, prot. n. 361/2017, il Magistrato istruttore della Corte dei Conti si è espresso giudicando il Piano di razionalizzazione 2015 “sufficientemente motivato” e, comunque, “in linea con i criteri di legge”.

3. PARTECIPAZIONI DELL’ENTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016

La ricognizione straordinaria deve essere effettuata tenendo conto delle partecipazioni societarie detenute dall’Ente alla data di entrata in vigore del TUSP, ovvero il 23 settembre 2016. Pertanto la situazione del Comune di Monticelli Brusati a tale data risultava essere la seguente:

1. COGEME SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPA – in breve COGEME S.P.A.
2. ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L – in breve A.O.B. DUE S.R.L..
3. TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.
4. SVILUPPO TURISTICO LAGO D’ISEO S.P.A.

Per ciascuna delle società sopra elencate di cui il comune detiene una partecipazione diretta, verranno di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, partita Iva, data costituzione, , quota di partecipazione, ecc.);
- l’oggetto sociale
- il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- il fatturato conseguito nell’ultimo triennio e la relativa media;
- il costo del personale e il numero medio dei dipendenti;
- l’analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste.

COGEME S.P.A.

Forma giuridica:	società per azioni
Sede legale:	Via XXV Aprile, 18 – Rovato (BS)
Codice fiscale e Partita Iva:	00298360173
Sito internet:	www.cogeme.net
Data di costituzione:	28 luglio 1970
Capitale sociale al 31/12/2016:	€ 4.216.000 i.v.
Quota di partecipazione del Comune al 31/12/16:	0,033%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti
Compenso C.d.A.	€. 66.385,00

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali, nonché di soggetti terzi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, principalmente delle seguenti attività:

- (a) La gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali soci;
- (b) La progettazione, la realizzazione nonché la gestione di opere, edifici ed impianti pubblici o di pubblica utilità e di pubblico interesse, nonché l'effettuazione di lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli enti locali soci, anche mediante la partecipazione ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 l. 08/06/1990 n. 142 e della legge regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e successive modificazioni o di altre disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia;
- (c) La progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli enti pubblici locali soci o per loro delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti pubblici e/o di pubblica utilità soggetti ad autorizzazione amministrativa;
- (d) La progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in concessione o in affidamento, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione dei gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata col servizio gas, compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di riscaldamento, condizionamento e simili;
- (e) La progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque;
- (f) La progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero e smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia;
- (g) La raccolta, il recupero, lo smaltimento ed il trattamento di tutti i generi di rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa ivi compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia dell'ambiente compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti da essi derivati;
- (h) La progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica con vari sistemi tecnologici;
- (i) L'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi, imprese private, con particolare riferimento alle opere e ai servizi di pubblica utilità;

- (j) L'attività di ricerca, coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti da essi derivati;
- (k) La coltivazione e gestione di terreni agricoli;
- (l) L'autotrasporto merci, anche per conto terzi;
- (m) L'attività di informatizzazione, consulenza e formazione;
- (n) Telecomunicazioni, ivi compresa telefonia fissa o mobile, anche su rete;

In particolare, gli obiettivi strategici di Cogeme riguardano attualmente la gestione di partecipazioni in società che erogano servizi di interesse economico generale, il sostegno allo sviluppo della gestione associata di servizi per i Comuni, la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà e il sostegno allo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento. Fornitura di vapore e aria condizionata, gestione per conto terzi di centrali termiche e di impianti di riscaldamento (gestione calore – servizio energia), reali.

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
€ 4.767.067	€ 2.640.715	€ 3.556.581	€ 3.217.508	€ 2.320.551

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media triennio precedente
€ 6.095.328	€ 6.578.622	€ 5.424.978	6.032.976

Costo del personale e numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2015

Personale	2015
Spesa totale per il personale dipendente	€ 549.648,00
N. medio dipendenti	11,42

Analisi della partecipazione

Da tutto quanto sopra riportato, emerge che, per la partecipazione in COGEME SPA, non si riscontrano le fattispecie dell'art. 20 comma 2, ossia la società:

- rientra tra le società previste dall'art. 4 del TUSP;
- non risulta priva di dipendenti né con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o enti partecipati dall'ente;
- ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro;
- gestisce servizi di interesse generale e comunque non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;

Per la stessa

- non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non si rileva la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Motivazione delle scelte di mantenimento

L'eventuale cessione della quota posseduta in COGEME s.p.a. (corrispondente al 0.033%) - al di là dell'immediato vantaggio di natura economica - non è ritenuta produttiva di benefici sia nel medio che nel lungo termine. In effetti, si tratta di una società costituita da comuni di un bacino assai vasto (eccedente i confini provinciali), che fornisce un'ampia gamma di servizi pubblici fondamentali alle loro esigenze, e che disponendo della struttura, delle professionalità, delle risorse umane e delle attrezzature necessarie, rappresenta un partner essenziale, di dimostrata affidabilità. Conseguentemente, l'analisi economico-finanziaria deve associarsi ad altre preminenti valutazioni che, nell'attualità, giustificano il mantenimento della partecipazione in quanto ritenuta strategica.

ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.

Forma giuridica:	società a responsabilità limitata
Sede legale:	Via XXV Aprile, 18 – Rovato (BS)
Codice fiscale e Partita Iva:	02944230982
Sito internet:	www.aob2.it
Data di costituzione:	21 novembre 2007
Capitale sociale al 31/12/2016:	€ 15.682.526,79 i.v.
Quota di partecipazione del Comune al 31/12/16:	0,22%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di amministraz. composto da tre componenti
Compenso Amministratori	€ 48.000,00 lordo annuo

Oggetto sociale:

Fino al 28 aprile 2017 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L. aveva come oggetto della propria attività la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) del sub ambito "Ovest Bresciano" dell'ATO di Brescia. Nel corso della redazione del presente Piano di Ricognizione la società è stata oggetto, nell'ambito della realizzazione del Gestore Unico dell'ambito della Provincia di Brescia, di una operazione straordinaria attraverso la quale ha conferito la propria azienda in Acque Bresciane S.r.l.. Pertanto, attualmente la società ha come oggetto della propria attività la gestione della propria partecipazione in Acque Bresciane.

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
€ 2.572.194	€ 2.293.137	€ 1.756.177	€ 2.499.400	€ 2.749.975

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media triennio precedente
€ 38.148.626	€ 40.251.922,00	€ 44.135.172	40.845.240

Costo del personale e numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2015

Personale	2015
Spesa totale per il personale dipendente	€ 6.390.067,00
N. medio dipendenti	132

Analisi della partecipazione

Da tutto quanto sopra riportato, emerge che, per la partecipazione in ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L., non si riscontrano le fattispecie dell'art. 20 comma 2, ossia la società:

- rientra tra le società previste dall'art. 4 del TUSP;
- non risulta priva di dipendenti né con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o enti partecipati dall'ente;
- ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro;
- gestisce servizi di interesse generale e comunque non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;

Per la stessa:

- non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non si rileva la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Sulla società il Comune esercita il controllo analogo congiunto di cui al comma 1, lettere d) dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 pertanto, ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL, può essere considerata una "società in house". Per quanto sopra il Comune ha verificato il rispetto delle disposizione di cui all'art. 16 del già citato D.Lgs. 175/2016.

Motivazione delle scelte di mantenimento

Acque Ovest Bresciano Due srl alla data del 23.09.2016 gestiva, per incarico dell' ATO, il ciclo integrato delle acqua. Nell'ambito della realizzazione del Gestore Unico dell'ambito della Provincia di Brescia, AOB DUE S.R.L. è stata oggetto di una operazione straordinaria attraverso la quale ha conferito la propria azienda in Acque Bresciane S.r.l. Pertanto, attualmente la società ha come oggetto della propria attività la gestione della propria partecipazione in Acque Bresciane. Ad oggi,

non essendo stato completato l'iter di conferimento della società, la partecipazione viene ritenuta strategica per lo svolgimento di un servizio essenziale.

TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO BRESCIANO S.R.L.

Forma giuridica:	società a responsabilità limitata
Sede legale:	Viale Europa, 9 – Iseo (BS)
Codice fiscale e Partita Iva:	98002670176
Sito internet:	www.tassrl.it
Data di costituzione:	30 dicembre 1994
Capitale sociale al 31/12/2016:	€ 100.000,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune al 31/12/16:	1.73%
Organo di amministrazione della società:	Amministratore Unico
Compenso Amministratore	€ 8.000,00 lordo annuo

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto la gestione canoni reti-lavorazione smaltimento rifiuti vegetali di aree verdi- progettazione costruzione gestione impianti energia alternativa- tutela ecologico ambientale lago d'Iseo.

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
€ 63.436	€ 13.889	€ 14.495	€ 49.958	€ 9.631

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media triennio precedente
€ 261.451	€ 129.284	€ 84.640	158.458

Costo del personale e numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2015

Personale	2015
Spesa totale per il personale dipendente	€ 36.177
N. medio dipendenti	1

Analisi della partecipazione

Da tutto quanto sopra riportato, emerge che, per la partecipazione in TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L., non si riscontrano le fattispecie dell'art. 20 comma 2 de seguito elencate. La società infatti::

- rientra tra le società previste dall'art. 4 del TUSP;
- non risulta priva di dipendenti né con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o enti partecipati dall'ente;
- gestisce servizi di interesse generale e comunque non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;

Non viene invece rispettato il disposto della lettera d) del comma 2 da leggersi congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26 in base al quale per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il limite del fatturato medio richiesto non deve essere inferiore di 500.000 euro.

Inoltre per la società:

- non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non si rileva la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Motivazione delle scelte di mantenimento

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in oggetto nelle more di una definizione provinciale della gestione del ciclo idrico integrato in quanto la società detiene la proprietà di parte delle reti necessarie alla gestione del servizio in oggetto e di fatto non alienabili. Si precisa che il mantenimento della partecipazione non comporta alcun costo in carico al Comune.

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA.

Forma giuridica:	società per azioni
Sede legale:	Via Colombera, 2 – Iseo (BS)
Sito internet:	www.sassabanek.it
Data di costituzione:	18 ottobre 1970
Capitale sociale al 31/12/2016:	€ 1.616.298 i.v.
Quota di partecipazione del Comune al 31/12/16:	0,01%
Organo di amministrazione della società:	Amministratore unico
Compenso Amministratore	€ 8.320,00

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto la valorizzazione turistica del lago d'Iseo ed in particolare lo studio e la costruzione e la gestione di impianti turistici nella zona denominata "sassabaneke" di Iseo ed in altre zone del lago ritenute suscettibili di sviluppo turistico.

La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Nei terreni di sua proprietà svolge lavorazioni meccanico-agricole quali erpicatura, taglio e raccolta dell'erba, potatura e disinfezione di alberi e siepi, irrigazione, attività vivaistica, nonché attività inerenti accessori ed affini.

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
€ -35.798	€ 1.731	€ -16.362	€ -262.601	€ 10.623

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media triennio precedente
€ 1.164.869	€ 990.028	€ 1.142.266	1.099.054

Costo del personale e numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2015

Personale	2015
Spesa totale per il personale dipendente	€ 379.139
N. medio dipendenti	4

Analisi della partecipazione

Da tutto quanto sopra riportato, emerge che, per la partecipazione in SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA., non si riscontrano le fattispecie dell'art. 20 comma 2, ossia la società:

- rientra tra le società previste dall'art. 4 del TUSP;
- non risulta priva di dipendenti né con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o enti partecipati dall'ente;
- ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro;
- gestisce servizi di interesse generale e comunque non ha prodotto risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Per la stessa:

- non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- non si rileva la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Si rileva, seppur nel rispetto del disposto dell'art. 20, che la società ha chiuso con una perdita d'esercizio gli anni 2013/2014 e 2016. Non sussiste però a carico del Comune l'obbligo di accantonamento nell'apposito fondo vincolato di cui all'art. 21 del D.Lgs. 175/2016 in quanto le perdite sono state interamente ripianate dalla società stessa senza che vi sia stata richiesta di intervento nei confronti degli azionisti.

Motivazione delle scelte di cessione

Si propone la cessione della partecipazione nella Società di Sviluppo Turistico Lago d'Iseo ,anche per l'entità della partecipazione che si può qualificare come “ Micropartecipazione” ed in considerazione del fatto che per il Comune di Monticelli Brusati non si ritiene più una partecipazione strategica.

